



Finanziato dall'Unione Europea
NextGeneration EU



Repertorio n. 39284

COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

PNRR – CUC/ID 473- Contratto di appalto per l'affidamento dei lavori di ristrutturazione con riqualificazione funzionale della Casa del Parco - PROGETTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU- M5C2 - infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore - 2.1: investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale - C.U.P. E36E19000240004 - CIG n. 9563844DBA – Numero Gara 8866275.

Repubblica Italiana

L'anno duemilaventitré (2023) questo giorno diciannove (19) del mese di aprile, avanti a me dott. Stefano Morganti, Segretario Generale del Comune di Fano, e come tale abilitato a ricevere e rogare contratti nella forma pubblica amministrativa nell'interesse del Comune, sono comparsi i seguenti signori che mi hanno chiesto di ricevere questo atto da stipularsi in modalità elettronica, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016:

- ing. Federico Fabbri, [REDACTED],
[REDACTED], che interviene nel presente atto in qualità di Dirigente del Settore Lavori Pubblici in rappresentanza e per conto dell'Amministrazione Comunale, ai sensi del Provvedimento Sindacale n. 13 del 30 luglio 2021 e dell'art. 107, comma 3, del Decreto Legislativo n. 267/2000;
- sig. Mirco Cinelli, [REDACTED]

████████████████████, il quale interviene alla stipula del presente atto nella sua qualità di Legale Rappresentante e Amministratore unico della ditta SAM COSTRUZIONI S.R.L., con sede legale in Via Lucca n. 45 - 03025 Monte San Giovanni Campano (FR) – C.F./P.I. n. 02672640600, come risulta dalla visura telematica del certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Frosinone - Latina, agli atti del Comune di Fano.

Essi Signori, della cui identità personale e qualifica io Segretario Generale del Comune di Fano mi sono personalmente accertato, mi hanno richiesto di fare risultare dal presente atto quanto segue:

Premesso che:

- con Deliberazione di Giunta comunale n. 489 del 2 dicembre 2022 veniva approvato il progetto esecutivo per i *“Lavori di ristrutturazione con riqualificazione funzionale della Casa del Parco”*, redatto dall’arch. Cristiano Tenenti, Funzionario tecnico del Settore LL.PP. Del Comune di Fano, per l’importo complessivo di € 536.000,00;
- il progetto è stato validato ai termini dell' art. 26, comma 6, lett. d) e comma 8) del Decreto Legislativo n° 50 del 18/04/2016 e s.m.i., dal Responsabile Unico del Procedimento, arch. Pamela Lisotta, in data 1 dicembre 2022;
- il progetto esecutivo è stato redatto tenendo conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) di cui al DM 11/10/2017 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (G.U. n. 259 del 6 novembre 2017);
- l’intervento è inserito nel Programma Triennale dei LL.PP. 2022-2024, annualità 2022, come da ultimo aggiornato con delibera di Consiglio Comunale

n. 207 del 29.11.2022, con i seguenti codici: CUI L00127440410201900085 - C.U.P. E36E19000240004;

- il progetto di che trattasi è finanziato con fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – M5C2 - Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore - 2.1: Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale e con fondi di bilancio comunale;

- Direttore dei Lavori è l'arch. Cristiano Tenenti, Funzionario tecnico del Settore LL.PP. - Manutenzione del Comune di Fano;

- con determinazione a contrattare del Dirigente del Settore Lavori Pubblici, n. 3008 del 13 dicembre 2022, si è stabilito quanto segue:

- di assegnare alla CUC, l'indizione della procedura di gara per l'affidamento dei presenti lavori mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., con applicazione del criterio del minor prezzo inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso percentuale sull'importo a base di gara al netto degli oneri per la sicurezza e lavori in economia, con esclusione automatica, ai sensi dell'art. 97 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, individuata ai sensi del medesimo art. 97 comma 2 e commi 2-bis e 2-ter, del D. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. , se il numero delle offerte ammesse è pari ad almeno n.10 (dieci), salva la verifica della congruità di cui all'art. 97, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

- l'importo dei lavori a misura a base di gara è di € 411.001,49 soggetto a ribasso (di cui € 120.981,24 per costo della manodopera), oltre a € 6.000,00 per lavori in economia ed € 19.636,88 per oneri della sicurezza non soggetti a

ribasso, per un totale di € 436.638,37 Iva esclusa;

- la procedura di gara è così codificata: CIG n. 9563844DBA – Numero Gara 8866275;

- con determinazione del Responsabile della CUC n. 3156 del 23 dicembre 2022, è stato approvato il bando/disciplinare di gara e relativa modulistica per procedere all'affidamento dei lavori in oggetto in conformità alla determinazione a contrattare del Dirigente dei Lavori Pubblici n. 3008/2022;

- il bando/disciplinare di gara redatto in base alle indicazioni di cui sopra, unitamente alla relativa modulistica, veniva pubblicato, ai sensi di legge, sulla piattaforma telematica Tuttogare, in Amministrazione trasparente e all'Albo Pretorio on-line - Bandi di gara e contratti, dal 23 dicembre 2022 alle ore 12,00 del 19 gennaio 2023 e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (id. 29791);

- a seguito di gara telematica esperita mediante procedura aperta, in data 3 febbraio 2023, la migliore offerta è risultata quella della ditta: **SAM COSTRUZIONI S.R.L.** con sede legale in Via Lucca n. 45 - 03025 Monte San Giovanni Campano (FR), con un ribasso del 23,024%, come risulta dal relativo verbale;

- ai fini dell'efficacia del contratto, ai sensi dell'art. 81 del D.Lgs. n. 50/2016, è stata acquisita la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale previsti dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, tramite il sistema FVOE predisposto dall'ANAC e d'ufficio;

- è stato acquisito il DURC on line, dal quale risulta che la predetta ditta, è in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assicurativi e precisamente: matricola INPS n. 3309488858, INAIL n. 18772520/44 –

codice cassa edile di Frosinone: FR 7973;

- la ditta SAM COSTRUZIONI S.R.L. è in possesso di attestazione SOA per la categoria OG1 classifica II e ha dichiarato di subappaltare le lavorazioni appartenenti alle categoria OS28 e OS30 nei limiti di legge;

- la ditta è iscritta alle White List della Prefettura di Frosinone con lo stato in corso di aggiornamento;

- l'affidatario dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa di cui al successivo art. 22 che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, comunicazioni antimafia interdittive di cui all'art.84 del D.lgs. 159/2011;

- con determinazione di aggiudicazione definitiva n. 386 del 21 febbraio 2023 della Dirigente della CUC, si disponeva l'affidamento del presente appalto alla ditta SAM COSTRUZIONI S.R.L. per l'importo di euro 342.009,39 di cui euro 316.372,51 per lavori a misura, (al netto del ribasso del 23,024% sull'importo a base di gara di euro 411.001,49) ed euro € 19.636,88 per oneri della sicurezza e lavori in economia di euro 6.000,00 non soggetti a ribasso, oltre IVA;

- ai sensi dell'art. 76 comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, l'aggiudicazione definitiva è stata comunicata in data 16 febbraio 2023;

- l'avviso di aggiudicazione della procedura di gara è stato pubblicato in Amministrazione trasparente, all'Albo Pretorio on-line e sulla piattaforma TuttoGare il 22 febbraio 2023 e sul sito dell'Osservatorio Regionale – Servizio Contratti Pubblici (id. 31559);

- il “termine dilatorio” di cui all’art. 32, comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. è scaduto;

- con determinazione n. 508 del 9 marzo 2023 del Dirigente Settore Lavori Pubblici, si è preso atto dell'intervenuta aggiudicazione a favore della ditta SAM COSTRUZIONI S.R.L.;
- l'Appaltatore ha sottoscritto, prima della stipula del contratto, la dichiarazione di conformità agli standard sociali minimi, in conformità all'allegato 1 al decreto del Ministero dell'Ambiente 6 giugno 2012 (pubblicato in G.U. n. 159 del 10 luglio 2012);
- il RUP, ai sensi dell'art. 31, comma 4, lett. e) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., e l'appaltatore concordano e danno atto, che sussistono le condizioni per l'immediata cantierabilità dei lavori;
- ai fini del presente contratto, il sig. Cinelli Mirco, quale Rappresentante Legale della ditta Appaltatrice, dichiara di aver eletto domicilio in Fano, presso la sede Municipale in via San Francesco d'Assisi n. 76.

Tutto ciò premesso e ratificato dalle parti contraenti, come sopra costituite, che dichiarano di tenere e valere la suesposta narrativa come parte integrante e dispositiva del presente contratto, le parti medesime convengono e stipulano quanto appresso:

Art. 1 – Oggetto e ammontare dell'appalto

Il dott. ing. Federico Fabbri, in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Fano che rappresenta, affida in appalto, alla ditta **SAM COSTRUZIONI S.R.L.**, con sede legale in Via Lucca n. 45 - 03025 Monte San Giovanni Campano (FR), d'ora innanzi denominata Appaltatore, che in persona del suo costituito rappresentante accetta, i lavori di ristrutturazione con riqualificazione funzionale della Casa del Parco, in conformità al progetto indicato in premessa, nonché nell'offerta economica presentata.

L'importo totale contrattuale ammonta ad euro **342.009,39** (euro trecentoquarantaduemilazerozeronove virgola trentanove centesimi) di cui euro 316.372,51 per lavori a misura, al netto del ribasso del 23,024% ed euro 19.636,88 per oneri della sicurezza e lavori in economia di euro 6.000,00 non soggetti a ribasso, oltre IVA.

Art. 2 – Documenti facenti parte integrante del contratto

Le parti contraenti espressamente riconoscono che le loro reciproche obbligazioni inerenti, connesse, conseguenti e, comunque, derivanti dall'appalto dei lavori in argomento sono disciplinate, oltre che dalle leggi vigenti in materia, dal presente atto e dai seguenti documenti:

- 1) Capitolato generale d'Appalto approvato con D.M. 19/04/2000 n. 145, per la parte ancora vigente;
- 2) Capitolato Speciale d'Appalto;
- 3) Elenco prezzi unitari;
- 4) Relazione generale illustrativa;
- 5) Computo metrico estimativo;
- 6) Computo metrico estimativo Sicurezza inclusa OSI;
- 7) Computo metrico estimativo Sicurezza aggiuntiva OSE;
- 8) Incidenza manodopera;
- 9) Quadro tecnico economico;
- 10) Tutte le relazioni specialistiche;
- 11) Tutti gli elaborati grafici;
- 12) Piano di di sicurezza e coordinamento;
- 13) Piano Operativo di Sicurezza, ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;

- 14) Delibera di Giunta Comunale n. 489 del 2 dicembre 2022 di approvazione del progetto esecutivo;
- 15) Determinazione a contrattare n. 3008 del 13 dicembre 2022 del Dirigente Settore Lavori Pubblici;
- 16) Determinazione n. 3156 del 23 dicembre 2022 del Responsabile della CUC, di avvio della procedura e approvazione del bando/disciplinare di gara;
- 17) Verbale di gara;
- 18) Determinazione n. 386 del 21 febbraio 2023 della Dirigente della CUC, di aggiudicazione definitiva;
- 19) Determinazione n. 508 del 9 marzo 2023 di del Dirigente Settore Lavori Pubblici, di presa d'atto della determinazione di aggiudicazione definitiva di cui sopra;
- 20) dichiarazione di valutazione dei rischi di cui all'art.17, comma 1, lettera a) ed art. 29, comma 5, e di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

Le indicazioni di cui alle voci dell'elenco prezzi, al Capitolato Speciale d'Appalto ed agli elaborati grafici del progetto esecutivo, forniscono la consistenza quantitativa e qualitativa e le caratteristiche di esecuzione delle opere oggetto del presente contratto. In caso di indicazioni discordanti fra i documenti di cui sopra, devono considerarsi prevalenti quelle degli elaborati grafici. Devono, comunque, intendersi compresi nei prezzi di elenco anche tutti quei lavori di dettaglio che, pur non espressamente indicati nelle singole voci di detto elenco risultino comunque necessari per dare le lavorazioni stesse compiute a perfetta regola d'arte.

Sono parte del presente contratto e si intendono allegati per formare parte

integrante e sostanziale anche se non materialmente uniti al medesimo, i seguenti documenti:

- a. il capitolato speciale d'appalto;
- b. l'elenco prezzi;
- c. il computo metrico estimativo;

che vengono sottoscritti dalle parti in segno di accettazione e conservati agli atti della stazione appaltante.

Sono altresì sottoscritti con firma digitale in segno di conoscenza ed accettazione gli altri documenti sopra riportati, non allegati, depositati e conservati agli atti della stazione appaltante.

Art. 3 – Tempo per l'inizio e l'ultimazione dei lavori

I lavori devono essere consegnati e iniziati entro 45 giorni dalla presente stipula.

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in **360 (trecentosessanta)** giorni interi, naturali e consecutivi dalla data di consegna dei lavori stessi.

L'Appaltatore, qualora per causa ad esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori entro la scadenza del termine contrattuale, può chiedere proroghe, a norma dell'art. 107 del D.lgs. n. 50/2016, compatibilmente con il termine di ultimazione dei lavori oggetto di finanziamento.

Art. 3bis - Revisione dei Prezzi ed adeguamento del corrispettivo

Fermo quanto previsto dall'Art. 29 del D.L. n. 4 del 2022 convertito con Legge n.25/2022, si applicano i prezzi aggiornati ai sensi dell'Art.26, comma 2, del D.L. n.50/2022 ovvero, nelle more dell'aggiornamento, quelli previsti dal comma 3 del medesimo D.L. n.50/2022.

I prezzi unitari utilizzati nella stima, sono stati dedotti per quanto possibile dall'Elenco prezzi della Regione Marche 2022 approvato con D.G.R. n. 1001 del 01/08/2022.

Art. 4 – Penali e penali per inadempimenti relativi al PNRR

1) Per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione dei lavori verrà applicata all'Appaltatore una penale giornaliera pari all'1‰ (uno per mille) dell'ammontare netto contrattuale (art. 113 bis del D.Lgs. 50/2016).

2) Le penali saranno applicate anche per i seguenti, eventuali, ritardi:

a. nell'inizio lavori rispetto alla data di consegna dei lavori;

b. nell'inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all'appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti;

c. nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dalla DL;

d. nel rispetto dei termini imposti dalla DL per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.

3) In riferimento alle penali di cui al comma 2, valgono le seguenti disposizioni:

-la penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), non si applica se l'appaltatore rispetta la prima soglia temporale successiva fissata nel programma esecutivo dei lavori;

-la penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire;

-la penale di cui al comma 2, lettera c) è applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o

danneggiati. Sulla base di tali indicazioni le penali sono applicate in sede di conto finale ai fini della verifica in sede di regolare esecuzione.

4) L'importo complessivo delle penali sopra determinate non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale.

5) L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

6) In merito alla disciplina del PNRR – PNC il mancato rispetto degli impegni previsti nei documenti di gara di cui all'art. 47, comma 3 e 3 bis del DL 77/2021 è prevista l'applicazione delle penali come definite al comma 6 del medesimo DL.

Le Penali in questione, commisurate alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo di aggiudicazione/del contratto o alle prestazioni del contratto, sono quantificate dalla Stazione Appaltante, per il tramite del RUP, come segue: per ogni violazione relativa all'inadempimento di ciascuno dei commi 2, 3, 3-bis, 4 dell'Art. 47 del D.L. 77/2021 convertito con Legge n.108/2021 e s.m.i , si applicherà una penale in euro compresa fra un valore minimo, corrispondente allo 0,6‰ (zerovirgolasei/‰) dell'importo di aggiudicazione/di contratto, e valore massimo corrispondente all'1‰ (uno/‰) dell'importo di aggiudicazione/di contratto.

L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Art. 5 – Programma di esecuzione dei lavori

L'Appaltatore è tenuto e si impegna a presentare, prima dell'inizio dei lavori, il programma di esecuzione dei lavori redatto in conformità agli art. 40 e art. 43 D.P.R. n. 207/2010 e alle specifiche indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 6 – Contabilizzazione dei lavori

La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni regolamentari vigenti e alle specifiche indicazioni del capitolato speciale d'appalto. La contabilizzazione dei lavori a misura è effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevata dal capitolato speciale d'appalto. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonome del direttore dei lavori che può controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico; in ogni caso tale computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo è determinato applicando la percentuale della quota eseguita all'aliquota contrattuale della relativa lavorazione e riportandone il risultato all'importo contrattuale netto del lavoro a misura. Le misurazioni e rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l'esecutore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori.

Art. 7 - Obblighi dell'Appaltatore in materia di personale dipendente

L'Appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

L'appaltatore ha dichiarato in sede di gara di avere un numero di dipendenti pari a 12 (dodici) e pertanto non trovano applicazione le penali relative al mancato rispetto delle disposizioni normative di cui all'art. 47 del D.L. 77/2021 richiamati anche nel Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 8 – Oneri ed obblighi a carico dell'Appaltatore

Oltre agli oneri di cui al presente contratto, al Capitolato Generale e al Capitolato Speciale d'Appalto, sono pure a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri ed obblighi qui di seguito indicati, che si intendono compensati nei prezzi dell'elenco:

- l'iscrizione alla Cassa Edile di Pesaro ai sensi della L.R. n. 8 del 23.02.2005 prima dell'inizio dei lavori;
- le spese per l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione del cantiere e la sua custodia diurna e notturna;
- le segnalazioni, per tutta la durata dei lavori;
- le spese per attrezzi e opere provvisorie e per quanto altro occorre all'esecuzione piena e perfetta dei lavori;
- lo smaltimento a norma di legge dei vari rifiuti destinati alla discarica (se del caso la stessa deve essere autorizzata) in quanto dichiarati inutilizzabili dalla Direzione Lavori;
- l'esecuzione a sue spese, presso gli Istituti autorizzati di prova, di tutte le esperienze ed i saggi che verranno in ogni tempo ordinati dalla Direzione Lavori sui materiali impiegati e da impiegare nella costruzione in correlazione a quanto prescritto circa l'accettazione dei materiali stessi;
- l'applicazione al limite del cantiere, entro dieci giorni dalla data di consegna, di un cartello con le indicazioni del lavoro, secondo la dicitura dettata dal Responsabile del Procedimento;

- le spese per la fornitura di fotografie nel numero e dimensioni che saranno di volta in volta indicati dalla Direzione Lavori, delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto;
- tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto, le spese di bollo degli atti di contabilità lavori, certificati, ecc... e dei documenti relativi alla gestione del contratto, come pure le spese per le operazioni di collaudo;
- l'allacciamento alla rete per la fornitura dell'energia elettrica e dell'acqua necessaria al servizio del cantiere ed al funzionamento dei mezzi d'opera, nonché, le previdenze atte ad ottenere la continuità dei servizi quando manchino energia elettrica ed acqua;
- l'accesso al cantiere, il libero passaggio nello stesso e nelle opere costruite o in costruzione, delle persone addette ai lavori non compresi nel presente appalto che eseguono lavori per conto dell'Amministrazione Appaltante, nonché, a richiesta della Direzione Lavori, l'uso da parte di dette persone dei ponti di servizio, impalcature, apparecchi di sollevamento;
- l'accertamento della presenza o meno nell'ambito del cantiere, di condutture elettriche, telefoniche, idriche fognarie, gas, individuandone l'esatta ubicazione; eventuali danni causati a dette condutture ed impianti saranno addebitati all'Appaltatore;
- tutte le pratiche e gli oneri per l'occupazione temporanea o definitiva di aree pubbliche e private per strade di servizio, per l'accesso al cantiere per l'impianto del cantiere stesso, per deviazioni provvisorie di strade e acque, per cave di prestito, per depositi od estrazione di materiali, per scariche di materiali dichiarati inutilizzabili dalla Direzione Lavori, per risarcimento di danni a terzi, per abbattimento di piante e per tutto quanto necessario alla esecuzione dei lavori;

- le spese per la custodia e buona conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione;
 - le spese di adeguamento del cantiere in osservanza al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni compresa la redazione del PIMUS se necessario a seguito di utilizzo dell'impalcatura;
 - l'uso anticipato delle opere che venissero richiesti dalla Direzione Lavori, senza che l'Appaltatore abbia perciò diritto a speciali compensi. Esso potrà, però, richiedere che sia constatato lo stato delle opere per essere garantito dei possibili danni che potrebbero derivargli;
 - l'obbligo di rispettare tutte le condizioni di assicurazione, comunicazioni ed obblighi a carico del contraente come riportati nella polizza di assicurazione per danni di esecuzione, responsabilità civile terzi e garanzia di manutenzione, in conformità agli schemi tipo approvati con D.M. del 19/01/2018;
 - l'eventuale richiesta di deroga di emissione ai limiti acustici per attività temporanee di cantiere di cui alla Legge Regionale n. 28 del 14.11.2001 nonché Delibera Giunta Regionale n. 896/2003 e la relativa modifica dell'orario di lavoro;
 - l'obbligo di presentazione delle certificazioni di qualità per tutti i prodotti, forniti ed installati, per i quali sia le vigenti normative che le prescrizioni tecniche del Capitolato Speciale d'Appalto lo prevedono. Il pagamento della rata di saldo è subordinato all'avvenuta presentazione di dette certificazioni.
- L'Appaltatore deve provvedere ai materiali e mezzi d'opera che siano richiesti ed indicati dal Direttore dei Lavori per essere impiegati nei lavori in economia contemplati nel contratto, il pieno rispetto di quanto riportato nel Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 9 - Disposizioni specifiche in materia di sicurezza

I lavori di cui al presente appalto sono soggetti all'applicazione del D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008 "Testo Unico della Sicurezza". Il responsabile dei lavori si attiene alle misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D.Lgs 81/2008. L'Appaltatore è comunque obbligato ad adottare le misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato XV del D.Lgs. 81/2008, ed è tenuto a consegnare all'Amministrazione appaltante entro 30 gg. dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, nei casi di consegna anticipata in pendenza del contratto, il piano operativo di sicurezza di cui all'art. 89 comma 1 lettera h) del D.Lgs. n. 81/2008.

Nel caso in cui nel corso dell'esecuzione dei lavori vi siano le condizioni riconducibili all'applicazione dell'art. 90 c. 3 del D.Lgs. 81/2008, il Responsabile dei Lavori si atterrà alle disposizioni dello stesso articolo 90 commi 4-5.

La stima dei costi per la sicurezza che si identifica negli oneri per l'attuazione delle misure previste nell'Allegato XV del D.lgs. 81/08 nonché L.R. n 33 del 18/11/2008 è riportata nell'apposito computo metrico.

Art. 10 - Cessione del contratto e cessione dei crediti

È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma, ogni atto contrario è nullo di diritto. È ammessa la cessione dei crediti ai sensi dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs .n. 50/2016. La cessione del credito deve essere preventivamente, pena nullità, autorizzata dalla stazione appaltante e, solo in tal caso, dovrà essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata all'Amministrazione debitrice.

Art. 11 - Termini di pagamento degli acconti e della rata di saldo

Nel corso dell'esecuzione dei lavori saranno erogati all'Appaltatore pagamenti in rate di acconto dell'importo, al netto della ritenuta di garanzia per infortuni

dello 0,50%, corrispondente alla somma del credito dovuto all'Impresa ogni volta che questo, per lavori regolarmente eseguiti in base ai dati desunti dai documenti contabili, ammonti a € 100.000,00 (centomila/00) al netto del ribasso contrattuale e dell'importo dovuto per oneri relativi all'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetto a ribasso) calcolato in proporzione all'importo dei lavori contabilizzati.

In deroga al limite della somma della rata di acconto sopra prevista, se i lavori eseguiti raggiungono un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell'importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto, ma comunque non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell'importo contrattuale. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l'importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 10 % (dieci per cento) dell'importo contrattuale medesimo. I certificati di pagamento, relativi alle rate di acconto così determinate, saranno emessi nei termini previsti dall'art. 113 bis del DLgs 50/2016 previa richiesta agli enti previdenziali ed assistenziali delle certificazioni attestanti l'avvenuto versamento dei contributi così come previsto dall'art. 28 bis della L.R. n.49/1992 modificata ed integrata dalla L.R. n.25/1995.

In caso di irregolarità contributive segnalate all'Amministrazione appaltante da parte degli enti previdenziali ed assistenziali e dall'Ispettorato del Lavoro, ivi comprese quelle derivanti dalla non iscrizione alla Cassa Edile di Pesaro, competente per territorio, e dal mancato versamento alla medesima Cassa dei contributi ai sensi della L.R. n. 8/2005, l'Amministrazione, ai sensi dell'art. 26 della L.R. n.49/1992 modificata ed integrata dalla L.R. n.25/1995, oltre a informare gli organi competenti e fatte salve le responsabilità di carattere

penale, procede ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione dei pagamenti a saldo, se i lavori sono ultimati. Analoga procedura viene attivata nei confronti dell'Appaltatore quando venga accertata un'inadempienza da parte della ditta subappaltatrice. Le somme sono accantonate a titolo di garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui al predetto art. 26.

Il pagamento di dette somme non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che ai dipendenti dell'Appaltatore sia stato corrisposto quanto dovuto, ovvero che la vertenza è stata definita. Per tale sospensione o ritardo nei pagamenti, l'Appaltatore non può opporre eccezioni alla Stazione Appaltante, né ha titolo al risarcimento di danni o ad interessi di sorta.

All'ultimazione dei lavori si farà luogo al pagamento dell'ultima rata di acconto, al netto della ritenuta di garanzia dello 0,50% . Si procederà, previa costituzione di garanzia fideiussoria, al pagamento della rata di saldo, di importo pari alla somma del credito residuo per lavori regolarmente eseguiti e completati, desunto dall'ultimo stato di avanzamento lavori, dell'importo a saldo degli oneri relativi all'attuazione dei piani di sicurezza, alla restituzione delle ritenute di garanzia (0,50%) ed allo svincolo della garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva, dopo che sarà stata riconosciuta l'ammissibilità del certificato di regolare esecuzione e comunque non oltre novanta giorni dall'emissione di detto certificato.

L'importo dovuto per oneri relativi all'attuazione dei piani di sicurezza rimane quello stabilito all'Art. 1 del presente contratto, anche se l'importo finale dei lavori dovesse variare in più o in meno, purché la variazione sia contenuta nel 20%.

Qualora sia stata erogata l'anticipazione di cui all'art. 12 del presente contratto, ai sensi dell'art.35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. sull'importo di ogni certificato di pagamento, è operata la trattenuta di un importo percentuale pari alla percentuale dell'anticipazione, a titolo di graduale recupero della medesima. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

I pagamenti di cui sopra verranno effettuati con emissione di mandati di pagamento che saranno estinti presso la tesoreria comunale di Fano – Credit Agricole Italia S.p.A. - Piazza XX Settembre, nei modi e nei termini indicati dall'Appaltatore.

Art. 12 – Anticipazione dell'importo contrattuale

Ai sensi dell'art. 35 c. 18 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. è prevista la corresponsione in favore dell'appaltatore a titolo di anticipazione di una somma pari al 20% dell'importo contrattuale, da erogare entro 15 giorni dall'effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP ancorchè in pendenza della stipula del contratto in caso di consegna sotto riserva di legge ex art. 91, comma 1 del D.L. n. 18 del 17/03/2020 e s.m.i..

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

Art. 13 – Modalità di pagamento e obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

L'Appaltatore, con la stipula del presente contratto, si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i. Tutti i pagamenti dovranno avvenire, pena la nullità del contratto, utilizzando unicamente conti correnti bancari o postali, dedicati, anche non in via esclusiva, a commesse pubbliche. Il pagamento delle fatture avverrà a mezzo mandato bancario, previa acquisizione da parte del Comune di Fano della documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti (D.U.R.C).

Il Comune di Fano non sarà responsabile di eventuali ritardi derivanti dai disguidi nel recapito delle fatture. L'inottemperanza all'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari con le modalità di cui sopra comporterà per l'appaltatore, fatta salva la clausola di risoluzione contrattuale, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie disposte dal successivo art. 6 della Legge n. 136/2010 e s. m. e i. L'ottemperanza all'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari opera anche nei confronti dei subappaltatori o subcontraenti, pena la nullità assoluta del contratto. L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Pesaro Urbino della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 14 – Garanzie per il pagamento della rata di saldo

L'Appaltatore si impegna irrevocabilmente a costituire, a favore della Stazione Appaltante, a garanzia del pagamento della rata di saldo, ad emissione del certificato di regolare esecuzione una fideiussione bancaria o polizza

assicurativa a seguito della quale la Stazione Appaltante, con apposito atto dichiarerà l'ammissibilità del certificato di regolare esecuzione e corrisponderà il saldo del prezzo contrattuale.

La predetta garanzia avrà durata e validità fino allo scadere di due anni dalla data di emissione o del certificato di regolare esecuzione. La garanzia dovrà essere di importo pari alla rata di saldo maggiorata del tasso di interesse legale applicato per un periodo di due anni dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

Art. 15 - Cauzione definitiva

L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 103, comma 1, del D.Lgs. n.50 del 18 aprile 2016, ha prestato cauzione definitiva dell'importo di € 44.543,31 (euro quarantaquattromilacinquecentoquarantatre virgola trentuno centesimi), mediante polizza fidejussoria n. 113499818 rilasciata dalla Società GROUPAMA Assicurazioni S.p.A. – emessa in formato digitale in data 23 marzo 2023 dall'Agenzia di Frosinone.

La cauzione deve permanere sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o, comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; è fatto salvo il progressivo svincolo della cauzione definitiva secondo i criteri e le modalità stabilite dall'art. 103, c. 5, del D.Lg. 50/2016.

Si autorizza l'Appaltatore allo svincolo della cauzione provvisoria presentata telematicamente dell'importo di € 4.367,00 (euro quattromilatrecentosessantasette virgola zero centesimi), dando atto che, con la sottoscrizione del presente contratto, si rilascia ampia e liberatoria quietanza.

Art. 16 - Polizza assicurativa per danni e responsabilità civile verso terzi

Ai sensi dell'Art. 103, comma 7, del Decreto Legislativo n. 50/2016 la ditta appaltatrice è altresì obbligata a stipulare una polizza assicurativa CAR che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale degli impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dei lavori. Nello specifico la somma assicurata per danni alle opere durante la loro esecuzione e garanzia di manutenzione deve corrispondere all'importo di aggiudicazione dei lavori, la somma assicurata per la "copertura assicurativa della responsabilità civile durante l'esecuzione delle opere" dovrà essere pari a € 500.000,00. La copertura assicurativa durante l'esecuzione delle opere dovrà essere pari a € 1.500.000,00.

Art. 17 – Termini di operatività delle garanzie

Tutte le polizze assicurative previste dai precedenti articoli devono contenere la clausola della rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante e sono prestate nell'assoluto rispetto delle norme di cui all'art. 103 del D.Lgs n. 50/2016.

Art. 18 – Obblighi in materia di assunzioni obbligatorie

L'Appaltatore ha dichiarato in sede di gara di non essere assoggettato agli obblighi relative alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, di cui alla Legge 12.03.1999, n. 68.

Art. 19 - Adempimenti contrattuali specifici PNRR

Clausola relativa alle previsioni di cui 'art. 6 del DM 6 giugno 2012 recante Guida per l'integrazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici.

I lavori oggetto del presente appalto devono essere prodotti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro

lungo la catena di fornitura (da ora in poi “standard”), definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, ed in ogni caso in conformità con le Convenzioni fondamentali stabilite dall’Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite. L’Appaltatore ha trasmesso alla stazione appaltante, prima della stipula del presente atto, la *Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi*, la quale fa parte integrante del presente contratto depositato agli atti dell’ufficio.

Al fine di consentire il monitoraggio, da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice, della conformità agli standard, l’aggiudicatario sarà tenuto a:

1. informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presente appalto, che l’Amministrazione aggiudicatrice ha richiesto la conformità agli standard sopra citati nelle condizioni d’esecuzione del presente appalto/contratto;
2. fornire, su richiesta dell’Amministrazione aggiudicatrice ed entro il termine stabilito, le informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attività riguardanti la conformità agli standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;
3. accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive relative alla conformità agli standard, condotte dall’Amministrazione aggiudicatrice o da soggetti indicati e specificatamente incaricati allo scopo da parte della Amministrazione stessa;
4. intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura, eventuali ed adeguate azioni correttive (es.: rinegoziazioni contrattuali), entro i termini stabiliti dall’Amministrazione aggiudicatrice, nel caso che emerga, dalle informazioni in possesso dell’Amministrazione, una

violazione contrattuale inerente la non conformità agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura;

5. dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita all'Amministrazione aggiudicatrice, che le clausole sono rispettate, e a documentare l'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.

La violazione delle presenti clausole contrattuali comporta l'applicazione delle penali previste da presente contratto.

L'Appaltatore si obbliga, ai sensi dell'art. 47 comma 4 del D.L. 77/2021, in caso di necessità di nuove assunzioni durante l'esecuzione del contratto, ad assicurare una quota pari almeno al 30% delle assunzioni necessarie sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile. Tale obbligo deve essere inteso come riferibile anche alle prestazioni eseguite tramite subappalto o avvalimento, purché rientranti nel descritto perimetro applicativo. (Per il calcolo delle quote si fa riferimento a quanto previsto nelle linee guida di cui al DPCM del 7/12/2021 *“Adozione delle linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC”*).

Le assunzioni da destinare a occupazione giovanile (con età inferiore ai 36 anni) e femminile si identificano con il perfezionamento di contratti di lavoro subordinato disciplinati dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e dai contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

Art. 20 - Protocollo di legalità con la Prefettura

Il presente contratto è assoggettato al Protocollo d'intesa per la promozione

della legalità e delle condizioni di sicurezza nel lavoro, sottoscritto tra la Prefettura di Pesaro e Urbino ed il Comune di Fano in data 10 marzo 2020. L'Appaltatore è altresì obbligato, qualora presenti nel presente contratto, a comunicare alla stazione appaltante l'elenco delle imprese coinvolte nelle attività di cui all'art.1, comma 53, della L. 190/2012, così come modificate, da ultimo, dall'art.4 bis del decreto legge 8 aprile 2020 n.23, convertito dalla legge 5 giugno 2020, n.40.

Art. 21 – Subappalto

Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 105 del Codice dei contratti, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto.

Le parti si danno reciprocamente atto che in sede di offerta l'appaltatore ha indicato di avvalersi del subappalto nella misura del 100% per le lavorazioni riconducibile alle categorie OS28 e OS30.

I lavori che l'appaltatore ha indicato in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto e previa autorizzazione della stazione appaltante.

Ai sensi dell'articolo 105, comma 8, del codice dei contratti, il contraente principale resta responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

L'affidatario è responsabile in solido dell'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Il subappalto non autorizzato comporta, anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, inadempimento contrattualmente grave ed essenziale con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore. Le sanzioni penali sono disciplinate dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646 e s.mi. (sanzione pecuniaria fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a. in caso di inadempimento da parte dell'affidatario;
- b. su richiesta del Subappaltatore;

Per quanto non previsto dal presente articolo si rinvia all'art. 105 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e agli articoli 42, 43 e 44 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 22 - Clausola risolutiva espressa

Il Comune di Fano potrà risolvere il presente contratto in modo immediato ed automatico qualora, successivamente alla stipula del presente contratto,

pervenga una comunicazione ovvero una informazione interdittiva ovvero la cancellazione dalle white list per il verificarsi dei relativi presupposti

Nel caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore, ai sensi dell'art. 108, comma 5, del D.lgs. n. 50/2016. ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni contrattuali regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto .

Art. 23 – Risoluzione del contratto e controversie

Qualora se ne verificassero le condizioni, la Stazione Appaltante procederà alla risoluzione del presente contratto, così come regolamentata dagli articoli 108 e 110 del D.Lgs. n. 50/2016. Non si applica la clausola compromissoria di cui all'art. 209 cc. 1 e 2 del D.Lgs 50/2016.

Per ogni eventuale controversia che dovesse sorgere per la concreta attuazione del presente contratto si intende riconosciuta la competenza del Foro di Pesaro.

Art. 24 - Estensione degli obblighi di condotta prevista per i dipendenti pubblici

L'Appaltatore prende atto dell'esistenza del codice di comportamento dei dipendenti pubblici emanato con D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 e del codice di comportamento integrativo del Comune di Fano approvato con delibera di Giunta Comunale n. 503 del 30 dicembre 2013 di cui dichiara di aver preso conoscenza sul sito internet dell'Ente www.comune.fano.ps.it – sezione Amministrazione trasparente e si obbliga a far osservare al proprio personale e ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta in essi previsti.

Art. 25 - Assenza di condizioni ostative alla stipula

Il Responsabile di Settore che interviene in quest'atto in rappresentanza del Comune, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del citato decreto, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara:

- non ricorre conflitto, anche potenziale, di interessi a norma degli artt. 6-bis della legge n. 241/1990, art. 6 del D.P.R. n. 62/2013 e del Codice di Comportamento del Comune di Fano, nonché le cause di astensione previste dagli artt. 7 e 14 del D.P.R. n. 62/2013 e dal Codice di Comportamento del Comune di Fano;

- non ricorrono gli obblighi di astensione di cui all'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.

Art. 26 – Assenza di causa interdittiva alla stipula del contratto

L'Appaltatore con la sottoscrizione del presente contratto attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, d.lgs. n. 165/2001, di non aver concluso contratti o conferito incarichi a dipendenti dell'amministrazione committente il cui rapporto di lavoro è terminato da meno di tre anni e che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti dell'affidatario stesso per conto dell'amministrazione committente.

Art. 27 – Clausola sociale

L'Appaltatore qualora abbia l'esigenza di disporre di ulteriore manodopera rispetto a quella di cui si avvale per lo svolgimento delle attività rientranti tra quelle oggetto del contratto, deve prioritariamente assumere soggetti svantaggiati (ai sensi della L. n. 381/91, del Regolamento CE n. 800/2008 art. 2, del Decreto 20/03/2013 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e

del D.L. 34 del 20/03/2014) a condizione che la loro qualifica sia ammortizzabile con l'organizzazione aziendale prescelta dall'impresa.

Art. 28 – Trattamento dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del RE (UE) 2016/679 – GDPR - si informa che:

- il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Fano, con sede in Fano, via s. Francesco d'Assisi, n. 76, Partita IVA 00127440410;
- i dati forniti saranno trattati con le modalità di cui al Capo II del GDPR;
- i dati saranno utilizzati esclusivamente per le finalità di interesse pubblico in quanto gli stessi sono obbligatoriamente richiesti per consentire la stipula del contratto;
- i dati potranno essere comunicati a soggetti terzi, pubblici e/o privati, interni ed esterni anche tramite sistemi di interconnessione, per il riscontro della loro esattezza o completezza;
- l'interessato potrà esercitare i propri diritti nel rispetto di quanto previsto dal capo III del GDPR (rif. artt-15 e ss.);
- i dati raccolti per la finalità oggetto di questa informativa saranno conservati fino all'eventuale esercizio di rettifica, cancellazione, ecc. da parte dell'interessato e comunque, in via ordinaria e generale – fatti salvi i diritti riconosciuti dal citato capo III del GDPR – per il tempo definito dalla conclusione della procedura di cui trattasi.

Per le modalità di esercizio dei propri diritti e per informazioni e chiarimenti l'interessato potrà rivolgersi al Dirigente Settore Lavori Pubblici.

Art. 29 - Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti

pubblici di lavori, servizi e forniture approvato con D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., il D.P.R. n. 207/2010 per le parti rimaste in vigore, ai sensi degli artt. 216 e 217 del D.Lgs. n. 50/2016 e per la parte applicabile il Capitolato Generale d'appalto approvato con Decreto del Ministero dei LL.PP. 19/04/2000 n. 145.

Si fa infine riferimento e si rimanda al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e Piano Nazionale degli investimenti Complementari (PNC).

Art. 30 – Spese

Tutte le spese relative al presente contratto, bolli, registrazione, diritti di segreteria ed ogni altra inerente e conseguente, sono a totale e definitivo carico dell'Appaltatore.

L'imposta di bollo è assolta con modalità telematica ai sensi dell'art. 1, comma 1-bis del D.P.R. 642/1972 come modificato dal D.M. 22/02/2007.

Qualora dovesse essere ricalcolato il valore dell'imposta di bollo, l'Appaltatore si impegna sin da ora a versare la differenza con relativa sanzione e interessi senza alcuna rivalsa nei confronti dell'Ente e dell'Ufficiale Rogante.

Nelle ipotesi di applicazione delle penali di cui al presente contratto, l'Appaltatore si impegna sin da ora, ad effettuare i versamenti richiesti per la registrazione delle stesse all'Agenzia delle Entrate.

Art. 31 – Disposizioni di carattere fiscale

Il corrispettivo del presente contratto è soggetto ad IVA: l'atto va registrato con imposta a misura fissa giusto l'art. 40 del D.P.R. 26.4.1986, n. 131.

Le parti dichiarano che la loro Partita IVA e Codice Fiscale sono i seguenti:

- SAM COSTURUZIONI S.R.L. - P.Iva n. 02672640600;
- COMUNE DI FANO - n. 00127440410.

Ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile l'appaltatore dichiara di approvare tutte le clausole del presente contratto ed in particolare le seguenti:

Art. 3 – Tempo per l'inizio e l'ultimazione dei lavori;

Art. 3bis - Revisione dei Prezzi ed adeguamento del corrispettivo
Aggiornamento dei prezzi ex Art.26,commi 2 e 3 del DL n.50/2022;

Art. 4 – Penali e penali per inadempimenti relativi al PNRR;

Art. 8 - Oneri ed obblighi a carico dell'Appaltatore;

Art. 9 - Disposizioni specifiche in materia di sicurezza;

Art. 10 - Cessione del contratto e cessione dei crediti;

Art. 12 – Anticipazione dell'importo contrattuale;

Art. 13 – Modalità di pagamento e obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Art. 19 - Adempimenti contrattuali specifici PNRR;

Art. 21 – Subappalto;

Art. 22 - Clausola risolutiva espressa;

Art. 23 – Risoluzione del contratto e controversie;

Art. 27 – Clausola sociale;

Art. 28 – Trattamento dati personali;

Art. 30 – Spese.

Le parti contraenti, dopo aver letto il presente atto che consta di n. 31 pagine intere e 9 righe della trentaduesima pagina a video, lo approvano riconoscendolo conforme alla loro volontà e lo sottoscrivono con firma digitale, generata con dispositivi conformi alle regole tecniche di cui al DPCM 22 febbraio 2013 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 117 del 21 maggio 2013).

Ciascuna delle parti espressamente attesta e riconosce che la firma digitale da ciascuna di esse generata per la sottoscrizione del presente atto e dei documenti

informatici depositati agli atti è basata su un certificato qualificato che non risulta scaduto di validità e non risulta revocato o sospeso ai sensi dell'art. 24, comma 3, del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. e che non eccede eventuali limiti d'uso, secondo quanto stabilito all'art. 28, comma 3 e all'art. 30, comma 3, del citato Decreto Legislativo.

COMUNE DI FANO

ing. Federico Fabbri

LA DITTA

sig. Mirco Cinelli

Il Segretario Generale *dott. Stefano Morganti*

(Firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 e seguenti del Decreto Legislativo n. 82/2005)